

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il Cons. Claudio Boccia e uditi per la parte l'avvocato dello Stato La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 2114 del 2007, proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, la professoressa [REDACTED] [REDACTED] impugnava le graduatorie ad esaurimento di terza fascia della scuola primaria per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, pubblicate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza il 18 luglio 2008, nella parte in cui non le veniva riconosciuta la valutazione del Master di I° livello, organizzato per l'anno accademico 2006/2007 dall'Accademia di belle arti "Michelangelo" di Agrigento, cui la ricorrente aveva partecipato con profitto, conseguendo il relativo diploma di partecipazione in data [REDACTED] 2007.

2. Con la sentenza n. 1652 del 2008, il Tribunale adito accoglieva detto ricorso, statuendo che "i master rilasciati dalle Accademie di belle arti sono equiparati ai corrispondenti titoli universitari e come tali devono essere valutati ai fini delle graduatorie."

La decisione del giudice di prime cure si basava sul disposto della legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha posto le Accademie di belle arti allo stesso livello delle Università ed in particolare sull'art. 4, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni nella legge 22 novembre 2002, n. 268, che ha riconosciuto il diploma accademico equipollente alla laurea nonché sul disposto dell'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 21, che ricomprende anche il master fra i titoli che possono essere rilasciati dalla predette istituzioni e dell'art. 7 del medesimo decreto che specifica, individuandoli nel diploma accademico di primo livello o

di laurea, i titoli necessari per essere ammessi al corso di perfezionamento o al master.

3. Avverso la predetta sentenza il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza hanno proposto appello (ricorso n. 7025 del 2008), rilevando che correttamente l'Amministrazione non aveva proceduto al computo del punteggio relativo alla partecipazione al citato master in quanto si trattava di un titolo rilasciato da un Istituto non ascrivibile né alla categoria delle Università Statali né a quella delle Università non Statali legalmente riconosciute e ciò conformemente a quanto stabilito dalla nota 10, cui rinvia il punto C7, della tabella di valutazione dei titoli di terza fascia, allegata al Decreto Ministeriale 15 marzo 2007, n 27.

L'Avvocatura Generale dello Stato, in difesa dell'appellante Amministrazione, aggiungeva che il titolo non poteva essere preso in considerazione, anche per il fatto che era stato conseguito presso un istituto (la Società Italiana di Ipnosi Clinica), autorizzato, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 509 del 1998, ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, nonché a rilasciare, al termine di tali corsi, i relativi diplomi legittimanti l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta.

4. Con la sentenza istruttoria n. 4509 del 6 agosto 2012 questo Collegio ha stabilito di chiedere alla competente Amministrazione chiarimenti in merito: a) alla qualificazione giuridica, nell'ordinamento della pubblica istruzione, dell'Accademia *de qua*; b) alla qualificazione giuridica ed all'equipollenza del master dalla medesima rilasciato con i master organizzati dalle Università statali e non legalmente riconosciute.

5. Con la relazione dell'8 ottobre 2012 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha comunicato: che l'Accademia di

belle arti "Michelangelo" ha ottenuto il riconoscimento con D.A. della Regione Siciliana n. 681 del 14 ottobre 1996; che la medesima Accademia, in applicazione dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n.508, è stata inserita nell'elenco delle istituzioni AFAM abilitate al rilascio dei titoli accademici; che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con nota n. 3869 del 9 giugno 2006, ha concesso alla predetta Accademia, in base al disposto del D.P.R. n. 212 del 2005, il nulla-osta all'attivazione, per l'anno accademico 2006/2007 di 3 master fra cui quello frequentato dall'interessata; che il progetto didattico di tale corso, previsto nella nuova offerta formativa disciplinata dal D.P.R. n.212 del 2005, è stato valutato in linea con gli obiettivi formativi proposti e, in quanto tale, "presenta le caratteristiche giuridiche dei corrispondenti master di primo livello organizzati dalle Università."

6. All'udienza del 21 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Nel merito il Collegio osserva che l'art.2, comma 4 della legge 21 dicembre 1999, n.508 equipara le Accademie di belle arti alle Università riconoscendo loro, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, la potestà di rilasciare, al termine dei corsi di formazione, diplomi accademici di primo e secondo livello nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale e che l'art. 4 della medesima legge, come sostituito dal d.l. 25 settembre 2002, n.212, convertito, con modificazioni, nella legge 22 novembre 2002, n.268, ha riconosciuto il diploma rilasciato dalle Accademie equipollente alla laurea.

A ciò deve aggiungersi che l'art. 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica,

prevede fra i titoli che possono essere rilasciati dalle Accademie di belle Arti anche i master e che l'art. 7 del predetto decreto stabilisce che per essere ammessi ad un corso o ad un master è necessario possedere il diploma accademico di primo livello o quello di laurea. Il quadro normativo delineato, dunque, evidenzia la sostanziale equiparazione delle Accademie alle Università e, in particolare per quanto d'interesse nella circostanza *de qua*, la completa equiparazione della laurea e degli altri titoli di studio universitari ai diplomi ed ai titoli di studio rilasciati dalle Accademie, fra cui i master rilasciati dalle accademie di belle arti.

Ne deriva che ha errato l'Amministrazione nel non ritenere computabile, ai fini del punteggiaggio per la formazione della graduatoria riguardante l'appellata, il master dalla medesima conseguito in quanto non rientrante nella previsione di cui alla nota 10, cui rinvia la lettera C 7) della tabella approvata con D.P.R. n. 27 del 15 marzo 2007

7.1. Quanto precede trova conferma innanzitutto nella relazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca dell'8 ottobre 2012 di cui si è detto al precedente n. 5) nonché nella nota del 27 novembre 2007, (prot.AOODGPER 22538) del Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale della scuola (cui è allegata una nota esplicativa della Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica del 31 ottobre 2007, n.7989) secondo cui "i master o i corsi di perfezionamento del settore AFAM sono equiparati ai master universitari e come tali valutabili per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento."

Infine, per quanto riguarda la questione sollevata dalla difesa erariale relativamente all'Ente dove il master è stato conseguito, risulta in atti che il titolo prodotto dalla Professoressa [REDACTED] è stato rilasciato dall'Accademia delle Arti "Michelangelo" di

Agrigento” con esplicita attestazione di regolare svolgimento delle attività previste dal master annuale di I livello denominato “L'uso didattico della narrazione e della metafora negli insegnamenti della scuola primaria”.

8. Per quanto sin qui esposto l'appello è da ritenersi infondato e va, pertanto, respinto.

9. Nulla è dovuto per le spese non essendosi l'appellata costituita in questa fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla è dovuto per le spese non essendosi l'appellata costituita in questa fase di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Claudio Boccia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)